



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Roma 6 agosto 2012

Prot. n. 07-12-000215

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in
Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali
per l'Italia delle Imprese di
assicurazione con sede legale in
uno Stato terzo rispetto allo
Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Oggetto: **Lettera di chiarimenti alla circolare N. 574/D del 23 dicembre 2005 -
Disposizioni in materia di riassicurazione passiva.**

A seguito della pubblica consultazione n. 46/2012 conclusasi il 22 giugno u.s.,
relativa alla proposta di modifica dell'art. 4 della Circolare 574D del 23 dicembre 2005 in
materia di riassicurazione passiva, ad integrazione delle disposizioni emanate dall'Autorità

con la citata Circolare (Prot. N. 07-05-000133) l'art. 4 "ulteriori adempimenti", è così riformulato:

Art. 4 Adempimenti ulteriori

La verifica della coerenza del Piano di cessione dei rischi con la strategia prefissata e dei criteri utilizzati per la selezione dei riassicuratori costituisce parte integrante del sistema di controllo interno delle imprese.

In particolare, il sistema dei controlli interni garantisce che l'impresa abbia in atto sistemi e procedure in grado di fornire all'alta direzione, in maniera esaustiva e tempestiva rispetto al momento in cui l'impresa acquisisce le informazioni, la situazione aggiornata dei contratti riassicurativi in atto, con specifica attenzione alle posizioni creditorie in essere con i riassicuratori, che le scelte gestionali siano coerenti con la delibera quadro adottata e che eventuali scostamenti rispetto alla delibera stessa o al Piano delle cessioni siano prontamente segnalate al Consiglio di amministrazione dell'impresa.

Le imprese inoltre:

- aggiornano semestralmente il grado di anzianità dei crediti in conto corrente verso riassicuratori, anche per crediti derivanti da rapporti tramite intermediario originati sia da riassicurazione per trattati sia in facoltativo, mantenendone evidenza, e si dotano di adeguate procedure che consentano di ricostruire, sulla base dei dati contabili, l'anzianità degli stessi;
- pongono in essere ogni iniziativa utile per acquisire con immediatezza, e comunque in tempo utile per la trasmissione del bilancio di esercizio all'Istituto, le complete generalità dei riassicuratori a cui sono stati trasferiti i rischi;
- *devono attuare una politica di riassicurazione che tenga conto anche della propria posizione di liquidità, dotandosi eventualmente anche di idonee previsioni contrattuali;*
- *dispongono di adeguata documentazione sui termini e condizioni concordati, nonché sulle quote di partecipazione di ciascun riassicuratore. Inoltre, per i contratti che devono essere provati per iscritto ai sensi dell'articolo 1928 c.c., provvedono alla formalizzazione dei rapporti contrattuali al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura. Per i collocamenti in facoltativo, entro gli stessi termini, devono disporre della documentazione attestante la partecipazione dei riassicuratori firmata da ciascuno per la propria quota. Per la riassicurazione di rami con caratteristiche peculiari (es. la grandine normalmente conclusa dopo il mese di febbraio) il termine di cui sopra è di sei mesi.*

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)